



Milano li, 7 Luglio 2026
Prot. n. 87 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 33

OGGETTO: ALBO - Non ostatività ai fini dell'iscrizione all'Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 comma 2 del c.p.p.

La Riforma Cartabia introdotta con il Decreto Legislativo 150/2022, ha modificato in modo significativo il codice di procedura penale eliminando l'equiparazione tra il patteggiamento e una condanna definitiva. Prima di questo intervento la sentenza concordata tra imputato e pubblico ministero veniva considerata da moltissime leggi amministrative alla stregua di un verdetto di colpevolezza espresso al termine di un processo ordinario.

Il nuovo testo dell'articolo 445 comma 1-bis stabilisce invece che questo tipo di decisione non produce più alcun effetto nei giudizi civili disciplinari tributari e amministrativi. La legge vieta ora in modo categorico a qualunque norma non penale di assimilare il patteggiamento a una condanna per limitare i diritti dei cittadini.

Questo cambiamento impatta direttamente sull'articolo 10, comma 2, lettera d) del Decreto Ministeriale 120/2014 (Regolamento Albo Gestori) poiché tale norma interna utilizzava proprio il vecchio meccanismo di equiparazione per bloccare le iscrizioni o il loro mantenimento. Essendo il decreto ministeriale una fonte di diritto amministrativo la sua disposizione decade automaticamente davanti alla nuova legge statale.

Ne deriva che la sola presenza di un patteggiamento non basta più a giustificare il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dall'Albo a meno che il giudice non abbia imposto sanzioni accessorie.

Conseguentemente, l'Albo Gestori Ambientali, con la circolare in oggetto, ha dovuto adeguarsi. Pertanto, la sola presenza di un patteggiamento non è più un motivo automatico di rifiuto (causa ostativa) per l'iscrizione; chi è già iscritto non rischia più la cancellazione a causa di un patteggiamento.

❖ **Si allega circolare Albo del 2 luglio 2026, n. 5.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci